



TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE I LAVORO  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
*In nome del popolo Italiano*

6571/17

Il Giudice del Lavoro, dr.ssa M.Lavinia Buconi, nella causa n°  
36639/2016 vertente tra:

████████████████████  
elettivamente domiciliato in Roma, Via Bruno Buozzi n. 99, presso lo  
studio dell' Avv. Alessandro De Luca, che lo rappresenta e difende in  
forza di procura su foglio allegato al ricorso in opposizione;

OPPONENTE

E

████████████████████  
elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana n. 909, presso lo  
studio dell'Avv. Cesare La Gioia, che lo rappresenta e difende in forza di  
mandato su foglio allegato alla memoria ;

OPPOSTO ;

All'udienza del.....6/7/17..... ha emesso il seguente dispositivo:

Rigetta l'opposizione;

Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che si  
liquidano in complessivi € 3000,00 oltre rimborso forfetario spese  
generali in misura del 15%, IVA e CPA, in favore dei procuratori  
dell'opposto;

Condanna l'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria in  
misura di € 3000,00, in favore dell'opposto.

Roma, 6/7/17

Il Giudice

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.11.2016 e ritualmente notificato, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto n. 28038/16, con cui il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, gli aveva ingiunto di pagare la somma di € 62.632,62 in favore dell'odierno opposto, oltre accessori e spese.

A fondamento della spiegata opposizione, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, deducendo la competenza del Tribunale di Civitavecchia o di quello di Viareggio; nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda in ragione della liquidazione delle somme al lordo.

Chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto, ed in subordine la riduzione delle somme.

Si costituiva l'opposto, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Ritenuta superflua ogni attività istruttoria, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo, di cui è stata data lettura, e contestuale motivazione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito, invocando l'art. 603 cod .nav. .

Tale disposizione prevede tra i fori alternativi il circondario in cui è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è concluso o eseguito o cessato il rapporto di lavoro ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo; tuttavia l'opponente nell'atto introduttivo ha fatto riferimento al luogo di inizio e di cessazione del rapporto (Civitavecchia), nonché al luogo del rilascio della licenza di abilitazione (Viareggio), senza tuttavia precisare se tale luogo coincide con quello di iscrizione della nave.

Dalla documentazione in atti risulta comunque che la lettera di dimissioni (doc. n.2 allegato al fascicolo dell'opposto) è stata recapitata a Roma in data 28.4.2015.

Per tali ragioni l'eccezione di incompetenza non può ritenersi fondata.

La Suprema Corte ha affermato che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, in quanto il meccanismo delle medesime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice designato per la liquidazione e l'accertamento del credito del lavoratore non ha il potere di interferire (si veda tra le tante Cass. civ. sez. lav. 11.7.2000 n. 9198).

L'opposizione va pertanto rigettata.

Sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art.96 c.3 c.p.c. (anche a prescindere dall'esistenza di un danno), da commisurarsi equitativamente all'ammontare delle spese di lite.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 6/7/17

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Depositato in Cancelleria



Roma, il 6/7/17  
**IL CANCELLIERE**  
Dott.ssa Maria Giuseppina Vicini

Il Giudice